

Convenzione

tra

L'Agenzia delle Entrate

e

La Società Italiana degli Autori ed Editori

L'Agenzia delle Entrate (di seguito indicata anche come "Agenzia"), con sede in Roma, Via Giorgione 106 - codice fiscale 06363391001 - rappresentata dal Direttore dell'Agenzia, avv. Ernesto Maria Ruffini,

e

la Società Italiana degli Autori ed Editori (di seguito indicata anche come "SIAE", o congiuntamente all'Agenzia "le Parti"), con sede in Roma, Viale della Letteratura 30, - codice fiscale 01336610587 – legalmente rappresentata dal Direttore Generale dott. Gaetano Blandini in forza della procura del 17/12/2019 repertorio n. 40945 raccolta n. 20366 rilasciata dal legale rappresentante della SIAE, Maestro Giulio RAPETTI MOGOL, con poteri di rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio,

premesso:

- a) che, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società Italiana degli Autori ed Editori;
- b) che il decreto legislativo 26 febbraio 1999 n. 60, reca disposizioni relative alla *"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998 n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi"*;
- c) che l'articolo 18 del citato decreto legislativo n. 60 del 1999 ha introdotto l'articolo 74-*quater* del D.P.R. n. 633 del 1972, recante disposizioni per il regime IVA delle attività spettacolistiche di cui alla tabella C del medesimo decreto;
- d) che, ai sensi del citato articolo 74-*quater*, comma 6, del D.P.R. n. 633 del 1972, la SIAE coopera con gli uffici delle entrate, anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazione e delle attività svolte di soggetti passivi d'imposta, nonché delle modalità di emissione, vendita e prevendita dei titoli d'ingresso che danno diritto all'accesso e alla fruizione di altri servizi offerti nel corso degli spettacoli e degli intrattenimenti, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta e alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52 del D.P.R. n. 633 del 1972, trasmettendo i relativi processi verbali di constatazione;

- e) che la legge 16 dicembre 1991, n. 398 reca *“Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche”*;
- f) che il decreto Direttoriale 13 luglio 2000 riguarda *“Attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 6 e 18 del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, concernente le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, il contenuto e le modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche”*;
- g) che all’Agenzia, istituita ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono trasferiti, per la gestione delle funzioni esercitate dal soppresso dipartimento delle entrate, i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, che vengono esercitate secondo la disciplina dell'organizzazione interna di ciascuna agenzia;
- h) che all’Agenzia, ai sensi dell’articolo 62 del predetto decreto legislativo n. 300 del 1999, sono attribuite tutte le funzioni concernenti le entrate tributarie erariali che non sono assegnate alla competenza di altre agenzie, amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, enti od organi, con il compito di perseguire il massimo livello di adempimento degli obblighi fiscali sia attraverso l'assistenza ai contribuenti, sia attraverso i controlli diretti a contrastare gli inadempimenti e l'evasione fiscale. In particolare l’Agenzia è competente a svolgere i servizi relativi alla amministrazione, alla riscossione e al contenzioso dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di tutte le imposte, diritti o entrate erariali o locali, entrate anche di natura extratributaria, già di competenza del dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze o affidati alla sua gestione in base alla legge o ad apposite convenzioni stipulate con gli enti impositori o con gli enti creditori;
- i) che il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, disciplina la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- j) che il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concerne *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”*;

considerato:

- k) che con la convenzione del 15 dicembre 2009 è stato affidato per un decennio alla SIAE lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 1 della convenzione stessa;
- l) che la convenzione di cui alla lettera precedente, aggiornata e revisionata con accordi del 30/01/2015 e del 25/05/2017, è scaduta il 31 dicembre 2019;

- m) che con scambio di note prot. 1434094 del 24 dicembre 2019 dell’Agenzia e riscontro prot. 1304 del 24 dicembre 2019 della SIAE, le Parti hanno concordato di prorogare la citata Convenzione fino al 30 giugno 2020, considerata l’esigenza di assicurare, senza soluzione di continuità, la prosecuzione dei servizi dedotti in convenzione;
- n) che con successivo scambio di note prot. 250749 del 1 luglio 2020 dell’Agenzia e prot. 396 del 2 luglio 2020 della SIAE, le Parti hanno concordato un’ulteriore proroga fino al 30 settembre 2020, nelle more della sottoscrizione del nuovo accordo;
- o) che con ulteriore scambio di note prot. 317618 del 1 ottobre 2020 dell’Agenzia e prot. 564 del 1 ottobre 2020 della SIAE, le Parti hanno concordato di proseguire nel rapporto in argomento fino alla sottoscrizione della nuova convenzione e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2020;
- p) che l’attività ispettiva svolta dalla SIAE nel corso di questi anni, ha consentito un efficace e diffuso presidio nei confronti dei soggetti che svolgono attività spettacolistica e/o di intrattenimento e ha prodotto importanti effetti di deterrenza rispetto a fenomeni evasivi ed elusivi da parte di tali soggetti;
- q) che la SIAE si avvale, per l’assolvimento dei propri compiti, in particolare in materia di reperimento dei dati inerenti il volume d’affari, di un complesso sistema informatico che, attraverso la realizzazione di appositi applicativi, è stato messo a disposizione della stessa Agenzia, consentendole di interrogare ed analizzare i dati accertati ed acquisiti dall’intera rete territoriale della SIAE e, allo stesso tempo, di migliorare il coordinamento tra l’azione dei propri Uffici e quelli della SIAE stessa;
- r) che, dall’attività di controllo effettuata dalla SIAE, possono emergere fattispecie di particolare interesse fiscale, utilizzabili come fonti d’inesco per più approfondite attività istruttorie proprie dell’Agenzia e che, in tal senso, l’Agenzia intende valorizzare l’attività oggetto della convenzione, mediante più incisive forme di coordinamento e indirizzo, anche attraverso l’elaborazione dei criteri selettivi dei contribuenti da sottoporre a controllo;
- s) che la SIAE cura il settore dei sistemi informatici di emissione dei titoli di accesso di cui al decreto legislativo n. 60 del 1999, provvedendo, in particolare, agli adempimenti operativi relativi all’attivazione, al funzionamento e alla gestione dei documenti, firmati digitalmente, riepilogativi delle transazioni registrate dal misuratore fiscale;
- t) che, per l’assolvimento degli adempimenti di cui al punto precedente, è stato progettato e realizzato un apposito sistema informatico, che la SIAE provvede a gestire, mantenere e, ove necessario, implementare per assicurare un servizio sempre più qualificato ed efficiente;
- u) che la SIAE partecipa, attraverso propri rappresentanti, ai sensi dell’art. 10 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 ottobre 2002, alla Commissione

- istituita dall'art. 5 del decreto ministeriale del 23 marzo 1983, per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali e delle biglietterie automatizzate;
- v) che la SIAE dispone di una struttura, caratterizzata da una capillare rete territoriale e da un collaudato sistema informatico, idonea a soddisfare le esigenze e gli standard richiesti dall'Agenzia, ai fini del raggiungimento degli obiettivi istituzionali previsti;
 - w) che la SIAE intende continuare a svolgere le attività dedotte in convenzione, garantendo un servizio sempre più efficiente mediante l'implementazione dei sistemi informatici dedicati e l'aggiornamento professionale del proprio personale;
 - x) che l'Agenzia intende continuare ad avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza della struttura operativa della SIAE, quale ente pubblico economico preposto istituzionalmente alla tutela del diritto d'autore, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché alla repressione delle relative violazioni;
 - y) che l'Agenzia ravvisa l'opportunità di affidare nuovamente alla SIAE le attività di cooperazione con i propri Uffici ai fini dell'accertamento dell'imposta sugli intrattenimenti e dell'IVA per le attività di intrattenimento, dell'IVA per le attività spettacolistiche, nonché dell'IVA dovuta ai sensi della legge n. 398 del 1991;
 - z) che, pertanto, l'Agenzia e la SIAE concordano di stipulare una nuova convenzione di durata novennale, ferma restando la revisione triennale della remunerazione del servizio e l'eventuale rimodulazione dei compiti assegnati a SIAE;
 - aa) che le Parti concordano, altresì, di disciplinare anche con specifici accordi, soluzioni per incrementare il reciproco scambio di dati e informazioni rispetto alle previsioni della Convenzione, definendone oggetti, tempi e modalità. Ciò al fine di selezionare con sempre maggiore tempestività ed efficacia situazioni potenzialmente a rischio, assicurando una minore invasività dell'azione di controllo;

stabiliscono quanto segue

Art. 1

(Premesse e allegati)

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante della convenzione.

Art. 2

(Oggetto della Convenzione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, lettere p), q) e r) della legge 3 agosto 1998, n. 288; dell'art. 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60; dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640; dell'art. 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; del DM 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la SIAE si impegna a svolgere:

- a) attività di cooperazione con gli Uffici centrali, regionali e provinciali dell’Agenzia per il reperimento e l’acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta:
 - a.1 dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti;
 - a.2 dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di cui alla tabella C del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attività;
 - a.3 dai soggetti che svolgono in modo prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti;
 - a.4 dai soggetti che svolgono in modo non prevalente le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in relazione a tutti i proventi conseguiti in occasione dell’esercizio di tali attività;
- b) attività di cooperazione con gli Uffici centrali, regionali e provinciali dell’Agenzia per il reperimento e l’acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sugli intrattenimenti dovuta dai soggetti che svolgono le attività di cui alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;
- c) attività di cooperazione con gli Uffici centrali, regionali e provinciali dell’Agenzia per il reperimento e l’acquisizione degli elementi utili all’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dai soggetti di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni;
- d) attività di cooperazione e controllo sulla ricorrenza dei presupposti per i crediti di imposta riconosciuti agli esercenti di sale cinematografiche di cui alla legge 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;
- e) attività tecnico-amministrativa inerente all’attivazione ed al funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali di cui al Decreto 13 luglio 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al controllo della conformità e del corretto utilizzo di tali apparecchiature;
- f) attività amministrativa di sportello, di informazione e di assistenza ai contribuenti.

Art. 3

(Compiti della SIAE)

- 1. La SIAE, nell’assolvimento dei compiti previsti all’art. 1, svolge:
 - a) attività di reperimento, acquisizione e controllo del volume lordo dei corrispettivi e relativa rendicontazione all’Agenzia;

- b) attività di vigilanza, di controllo e di constatazione delle violazioni e relativa rendicontazione all'Agenzia;
- c) attività tecnico-amministrativa e di controllo, nonché di informazione ed assistenza, inerente alle biglietterie automatizzate, ai misuratori fiscali e ai registratori telematici e relativa rendicontazione all'Agenzia;
- d) monitoraggio delle dinamiche delle nuove forme di spettacolo e intrattenimento, richieste di consulenze giuridiche finalizzate ad individuare il corretto trattamento fiscale di fattispecie riferite a problematiche di carattere generale, segnalazioni periodiche delle fattispecie di particolare interesse fiscale, utilizzabili come fonti d'innescio per più approfondite attività istruttorie proprie dell'Agenzia.

Art. 4

(Attività di reperimento, acquisizione e controllo corrispettivi)

1. La SIAE, attraverso la propria struttura, si impegna ad accertare ed acquisire tutte le informazioni utili per la determinazione del volume degli incassi lordi, in relazione ai quali la stessa svolge l'attività di cooperazione di cui all'art. 2, lett. a), b), c), dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Resta esclusa da detta attività:
 - l'acquisizione delle fatture già trasmesse in formato elettronico alla Agenzia delle Entrate, ad eccezione di quelle concorrenti a determinare la base imponibile dell'imposta sugli Intrattenimenti e quelle emesse dai soggetti che optano per il regime di cui alla L. 398/91 e successive integrazioni e modificazioni;
 - l'acquisizione dei corrispettivi certificati tramite registratore telematico ad eccezione di quelli concorrenti a determinare la base imponibile dell'imposta sugli Intrattenimenti ovvero di quelli conseguiti dai soggetti che organizzano occasionalmente attività di spettacolo e intrattenimento unitamente ad attività soggette alla certificazione dei corrispettivi ai sensi del DPR n. 696 del 21/12/1996.
2. Le modalità operative sono stabilite nell'allegato A della presente Convenzione.

Art. 5

(Attività di vigilanza, di controllo e constatazione delle violazioni)

1. La SIAE si impegna a svolgere, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e dall'art. 74-quater del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, le seguenti attività, secondo le norme e con le facoltà di cui all'art. 52 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633:
 - a) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle attività di spettacolo, compresa l'emissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso e titoli fiscali equipollenti, nonché delle prestazioni accessorie e non accessorie;

- b) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle attività di intrattenimento, compresa l'emissione, la vendita, la prevendita dei titoli di accesso e titoli fiscali equipollenti, nonché delle prestazioni accessorie, non accessorie, complementari o comunque connesse, anche se non soggette all'imposta sugli intrattenimenti;
 - c) controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle prestazioni svolte dai soggetti che hanno optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398;
 - d) verifica documentale nei locali ove vengono conservati libri, registri, documenti e scritture, compresi quelli la cui tenuta e conservazione non sono obbligatorie;
 - e) redazione dei processi verbali relativi alle attività di controllo che possono evidenziare constatazioni di violazioni (processi verbali di constatazione) o, laddove non siano emerse irregolarità, recare la sola descrizione delle operazioni svolte (processi verbali di vigilanza).
2. La SIAE, con riferimento alle attività di cui al comma 1, assicura l'espletamento di almeno **22.000** accessi l'anno, dei quali almeno il 15% riferiti alle attività di cui alla lettera d) del comma 1. Di tale percentuale, una quota che verrà stabilita in sede di programmazione delle attività di verifica previste al successivo articolo 10 deve riguardare i soggetti non in regime ordinario IVA, fermo restando il rispetto degli obiettivi strategici e qualitativi assegnati a SIAE con la nota di indirizzo di cui all'art. 10.
3. Le modalità operative relative all'espletamento delle attività di cui al comma 1, nonché alla rendicontazione all'Agenzia, sono disciplinate nell'allegato B della presente Convenzione.

Art. 6

(Incaricati alla vigilanza e controllo)

1. Gli operatori della SIAE, incaricati di svolgere la funzione di vigilanza e controllo di cui al precedente articolo, siano essi dipendenti ovvero collaboratori professionali, sono previamente individuati in base a:
 - a) possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore; fanno eccezione, in via transitoria, i soggetti già in rapporto di collaborazione con la SIAE alla data del 31 dicembre 2009;
 - b) adeguata qualificazione professionale derivante dalla partecipazione a corsi di formazione, base e specialistici, come da programmi approvati dall'Agenzia delle Entrate.
2. Il personale di cui al comma 1 del presente articolo opera in base al rapporto professionale esclusivo, con impossibilità di svolgere altre attività lavorative.
3. Qualora ricorrano circostanze di comprovata necessità di copertura del servizio sul territorio e, per motivi di compatibilità economica, non sia possibile affidare il servizio a personale con rapporto esclusivo, l'Agenzia autorizza, in casi del tutto eccezionali, su motivate richieste della SIAE, l'utilizzo di personale che eserciti

anche altre attività, purché in settori non incompatibili con quelli in oggetto. L'attestazione delle circostanze obiettive, per quanto riguarda l'ambito territoriale, è effettuata dalla stessa SIAE, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni delle attività di spettacolo, delle zone territoriali, del carico di lavoro derivante dall'espletamento delle attività di cui alla presente convenzione per gli agenti della SIAE, del livello di redditività delle medesime zone territoriali, della situazione locale dei collegamenti e dei mezzi di trasporto, nonché di eventuali particolari situazioni ambientali. Resta ferma, naturalmente, la facoltà dell'Agenzia di valutare l'eccezionalità delle circostanze attestate dalla SIAE, anche con riferimento alla loro diffusione su base regionale, e tenuto conto della situazione relativa agli anni precedenti. Per quanto riguarda la non incompatibilità delle attività dedotte in convenzione con l'attività già esercitata dal soggetto individuato dalla SIAE, si rinvia ai criteri riportati nell'allegato C della presente convenzione.

4. L'Agenzia delega la SIAE al rilascio delle tessere personali di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, ai soggetti in possesso dei requisiti di cui alle lett. a) e b) del precedente comma 1.
5. Per le modalità operative da seguire per il rilascio delle tessere, per le comunicazioni all'Agenzia e l'organizzazione dei corsi di formazione, si rinvia all'allegato D della presente convenzione.

Art. 7

(Attività tecnico-amministrativa e di controllo inerente alle biglietterie automatizzate, agli apparecchi misuratori fiscali e ai registratori telematici)

1. La SIAE si impegna a svolgere, attraverso la propria struttura, tutte le attività di cui al D.M. 13 luglio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, relative all'inizializzazione, funzionamento e controllo dei sistemi misuratori fiscali e biglietterie automatizzate.
2. La SIAE partecipa con propri membri alla Commissione, istituita presso l'Agenzia, per l'approvazione dei modelli misuratori fiscali-biglietterie automatizzate, ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni e del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002. I componenti della SIAE, inoltre, supportano la predetta Commissione per le incombenze ricadenti sulla stessa anche in relazione alle prove tecnico-funzionali degli apparecchi misuratori fiscali-registratori di cassa, ivi compresi i registratori telematici di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 e successive integrazioni e modificazioni.
3. Per le modalità operative da seguire per l'espletamento delle attività di cui ai commi precedenti, nonché per la relativa rendicontazione all'Agenzia si rinvia all'allegato E della presente Convenzione.

Art. 8

(Conservazione documenti)

1. La SIAE è tenuta alla conservazione dei documenti prodotti dagli organizzatori di attività di spettacolo e di intrattenimento, nonché di quelli presentati dai soggetti che, pur esercitando attività di diversa natura, hanno comunque optato per il regime della legge 16 dicembre 1991, n. 398, fino alla scadenza dei termini di decadenza dall'azione accertatrice di cui all'art. 57, comma 2, del DPR n. 633 del 1972.
2. Nello specifico i documenti prodotti dalle biglietterie automatizzate (modelli C1 e C2) saranno conservati digitalmente secondo quanto previsto dall'allegato E alla presente convenzione. SIAE, oltre alla conservazione di cui al comma 1 del presente articolo, metterà a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i documenti anche in formato digitale, secondo le specifiche che verranno definite ai sensi del successivo art. 11.
3. Ai fini della conservazione dei documenti relativi alle attività soggette alla sola imposta sugli intrattenimenti, sono applicabili i termini di cui all'art. 40, comma 1, del DPR n. 640 del 1972.
4. Scaduti i termini di cui ai precedenti punti 1 e 3, la SIAE potrà effettuare la distruzione dei documenti, previa autorizzazione dell'Agenzia, Direzione Centrale Audit, continuando a conservare i documenti correlati alle controversie giudiziarie pendenti segnalate dagli Uffici dell'Agenzia.

Art. 9

(Clausola di Audit)

1. La Direzione Centrale Audit esercita la vigilanza sulle attività della SIAE previste dalla convenzione, anche mediante l'analisi dei rischi di disfunzioni ed irregolarità, al fine di una valutazione complessiva del servizio reso da SIAE in relazione ai più generali interessi istituzionali dell'Agenzia delle Entrate.
2. Le revisioni dei processi e gli interventi di conformità e follow-up condotti sulle unità territoriali, saranno mirati al fine di migliorare qualitativamente i processi di cooperazione.
3. I risultati delle verifiche di conformità incideranno sulla quota premiale di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 12.

Art. 10

(Programmazione delle attività di verifica)

1. Entro il mese di dicembre di ciascun anno l'Agenzia predispose un piano di programmazione generale di indirizzo delle attività di SIAE, relativo alle attività di cui all'articolo 2 e sulla base delle più recenti risultanze sull'attività svolta da SIAE per le annualità precedenti.

2. La SIAE, acquisito il piano di programmazione generale dell’Agenzia delle Entrate di cui al punto precedente, predispose una nota di programmazione in cui individua e specifica gli obiettivi annuali strategici e qualitativi riferiti alle attività di cui all’articolo 2, nel rispetto del numero degli accessi indicati all’articolo 5, comma 2, comunicandolo all’Agenzia delle Entrate entro il mese di gennaio di ciascun anno. A tal fine, la SIAE indica le modalità di selezione delle categorie di contribuenti da sottoporre a controllo, avuto riguardo delle risultanze dei controlli per le annualità precedenti, dei dati sull’andamento del settore degli spettacoli e/o degli intrattenimenti, nonché delle informazioni a propria disposizione.
3. L’Agenzia, ferma restando la possibilità di fornire ulteriori indicazioni in riscontro al piano di programmazione di cui al comma precedente, indirizza in ogni caso l’attività di SIAE definendo i criteri selettivi delle categorie di contribuenti da sottoporre a controllo, anche attraverso l’elaborazione di specifiche liste ad opera della Divisione Contribuenti.

Art. 11

(Scambio dati)

1. Attraverso specifico addendum alla presente convenzione, da formalizzarsi entro sei mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione, Agenzia delle Entrate e SIAE definiranno gli standard operativi per incrementare il reciproco scambio di dati e informazioni al fine di migliorare lo svolgimento delle rispettive attività.
2. Nel dettaglio:
 - a. per consentire a SIAE di migliorare la individuazione delle situazioni potenzialmente a rischio nonché di assicurare una minore invasività dell’azione di controllo, l’Agenzia delle Entrate, in relazione alle verifiche di cui alla lettera d) del comma 1 dell’art. 5 della presente convenzione, consentirà l’accesso ai dati dei soggetti di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c);
 - b. ai fini delle successive incombenze dell’Agenzia delle Entrate, SIAE provvederà a trasmettere - entro il giorno 10 del mese successivo a quello di acquisizione - le informazioni relative:
 - i. alle attività degli organizzatori tenuti alla certificazione dei titoli di accesso attraverso gli apparecchi misuratori fiscali/biglietterie automatizzate, ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002;
 - ii. alle attività degli organizzatori esonerati dalla certificazione dei titoli d’accesso attraverso gli apparecchi misuratori fiscali/biglietterie automatizzate di cui al punto precedente;
 - iii. alle attività degli organizzatori esonerati dall’utilizzo dei registratori di cassa telematici di cui al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28/10/2016;

- iv. alle attività degli organizzatori esonerati dall'utilizzo della fattura elettronica;
 - c. anche per snellire e rendere più incisiva la vigilanza indicata dall'articolo 9 della presente Convenzione, SIAE assicurerà la visualizzazione on line di ciascun documento di origine dei dati acquisiti, in relazione a ciascun corrispettivo validato a seguito dei controlli effettuati dalla stessa SIAE. Detta visualizzazione verrà effettuata attraverso l'interrogazione del medesimo applicativo di cui al punto 3 dell'allegato A alla presente Convenzione e riguarderà la documentazione ricevuta e controllata da SIAE:
 - i. trasmessa dalle biglietterie automatizzate/misuratori fiscali
 - ii. acquisita dai portali di SIAE in uso ai contribuenti
 - iii. consegnata manualmente ovvero attraverso posta elettronica
 - iv. acquisita direttamente da SIAE in relazione a dati già in suo possesso come, a titolo esemplificativo, corrispettivi rilevati attraverso processi verbali redatti durante l'attività di controllo;
 - d. per lo stesso fine di cui alla lettera precedente, SIAE assicurerà la visualizzazione on line di ciascun processo verbale di vigilanza e di constatazione redatto in relazione alle attività di cui all'art. 5 della presente convenzione. Detti atti saranno visualizzabili attraverso lo stesso portale di cui al punto 4 dell'allegato B alla presente convenzione.
 - e. al fine di migliorare la verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature ed il riscontro della corretta osservanza alla normativa vigente nonché per acquisire informazioni e contribuire al contrasto del fenomeno del *secondary ticketing*, SIAE provvederà a realizzare e ad utilizzare durante i controlli di cui alla lettera e) dell'allegato E alla presente Convenzione, una applicazione che consenta ai propri ispettori l'analisi dei log delle transazioni acquisito dai titolari dei sistemi di biglietteria elettronica. Quanto sopra in relazione alle modifiche e alle innovazioni apportate al tracciato del log di cui al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 223774 del 27 marzo 2019.
3. Le attività poste in carico a SIAE dall'addendum di cui al presente articolo non comporteranno ulteriori oneri a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 12

(Remunerazione dei servizi)

1. Per l'espletamento di tutte le attività di cui alla presente Convenzione, la SIAE ha diritto ad un compenso annuo, i cui parametri di calcolo sono convenzionalmente ripartiti sulla base delle seguenti quote:
 - a) una quota base fissa, pari all'importo di euro 24.500.000,00 più IVA;

- b) una quota incentivante, non superiore all'importo di euro 3.000.000,00 più IVA, correlata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati a SIAE;
 - c) una quota premiale, non superiore all'importo di euro 1.000.000,00 più IVA, correlata alla verifica di conformità delle attività svolte.
2. Per i criteri di calcolo e per le modalità di corresponsione dei compensi, nonché per l'individuazione degli obiettivi incentivanti assegnati a SIAE si rinvia all'allegato F della presente Convenzione.
 3. La remunerazione di cui al comma 1 si applica alle attività svolte da SIAE dal 1 gennaio 2021. Le parti, anche alla luce di quanto concordato in sede di proroga, convengono espressamente che per l'anno 2020, tenuto conto degli impatti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore spettacolo e intrattenimenti che hanno imposto una rimodulazione e riorganizzazione delle attività, verrà corrisposta alla SIAE una remunerazione onnicomprensiva di euro 25.500.000,00 più IVA, di cui euro 19.800.000,00 più IVA già corrisposti in attuazione delle proroghe intervenute per il periodo gennaio-settembre 2020. Il saldo per l'anno 2020 pari ad euro 5.700.000,00 più IVA viene corrisposto entro il mese di dicembre 2020.
 4. La remunerazione di cui al comma 1, nonché i criteri e gli obiettivi di cui all'art. 5 comma 2 e all'allegato F, sono sottoposti a revisione triennale. Fermo restando il disposto dell'art. 17, comma 4, in sede di revisione dei compensi le parti tengono conto anche del grado di raggiungimento da parte della SIAE degli obiettivi strategici e qualitativi ad essa affidati ai sensi dell'art. 10.

Art. 13

(Ambito territoriale e fonti normative)

1. La presente convenzione si applica su tutto il territorio nazionale.
2. Le attività di cui alla presente convenzione sono effettuate secondo le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti che regolano le singole materie e in conformità alle istruzioni dell'Agenzia.

Art. 14

(Trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali di cui alla presente convenzione verrà effettuato secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo n. 196 del 2003 – come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza, esclusivamente per le finalità del presente atto e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. In particolare le Parti, ciascuna per quanto di competenza, si impegnano:

- a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, eccezion fatta per i soggetti designati quali Responsabili o, eventualmente, Sub-Responsabili del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare o del Responsabile, se non ai fini dell'esecuzione della presente Convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
 - ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative richieste dall'articolo 32 del Regolamento, necessarie a garantire la correttezza e sicurezza del trattamento dei dati personali, nonché la conformità di esso agli obblighi di legge e al Regolamento.
3. Con riferimento ai dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione della presente convenzione, gli stessi vengono trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
 4. Le Parti provvedono, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento.
 5. Le Parti potranno pubblicare le informazioni relative al presente Accordo, anche per estratto, tramite il sito internet istituzionale, in ottemperanza agli obblighi espressamente previsti dalla legge.
 6. L'Agenzia si avvale di Sogei S.p.a., con sede in Roma, quale "Responsabile del trattamento" dei dati.
 7. I Responsabili della protezione dei dati personali sono:
 - per l'Agenzia, il dott. Matteo Piperno, il cui dato di contatto è: entrate.dpo.@agenziaentrate.it;
 - per la SIAE, il dott. Fabrizio Piccolo il cui dato di contatto è: siaeufficiodataprotection@siae.it.

Art. 15

(Tutela della riservatezza)

1. Le Parti hanno l'obbligo di garantire la massima riservatezza e segretezza dei dati e delle informazioni, di cui verranno in possesso, o comunque a conoscenza, in ragione dell'esecuzione della presente convenzione, anche in osservanza della vigente normativa sulla protezione dei dati personali - ai sensi del Regolamento e del Codice - nonché della normativa in materia di marchi, di copyright e di brevetti per invenzioni industriali.
2. I dati e le informazioni di cui al comma 1 non potranno essere divulgati in alcun modo e non potranno essere oggetto di utilizzazione, se non per finalità

strettamente connesse all'esecuzione della convenzione medesima e con modalità che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno alle Parti.

3. Le informazioni e i dati non potranno essere copiati o riprodotti - in tutto o in parte - se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività specificate nella presente convenzione.
4. Le Parti sono inoltre responsabili dell'osservanza degli obblighi di riservatezza e segretezza di cui a precedenti commi da parte dei propri dipendenti e/o consulenti di cui dovessero avvalersi.

Art. 16

(Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, Codice Etico, Piano triennale per la prevenzione della corruzione, Codice di comportamento)

1. Con la sottoscrizione della presente convenzione:
 - Agenzia delle Entrate dichiara di avere preso visione del codice etico (il "Codice Etico") e del modello di organizzazione di gestione e di controllo ex D. Lgs. 231/01 (il "Modello Organizzativo") adottati da SIAE e pubblicato sul proprio sito istituzionale;
 - SIAE dichiara di avere preso visione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020/2022 e del Codice di comportamento di Agenzia, pubblicati sul proprio sito istituzionale.
2. Ciascuna Parte dichiara di conoscere il contenuto dei suddetti documenti dell'altra Parte e si impegna, conseguentemente, a rispettare nell'esecuzione delle proprie obbligazioni i principi contenuti negli stessi, nonché tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili, e a non porre in essere alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al D. Lgs. n.231/01. Eventuali violazioni dei principi contenuti nel Codice Etico e/o nel Modello Organizzativo, di tempo in tempo vigenti, saranno valutate ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1454 cc., fatto salvo in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 17

(Modifica della convenzione)

1. Le modifiche alla presente convenzione possono essere effettuate esclusivamente mediante accordo scritto tra le Parti.
2. In particolare, le Parti potranno definire, con apposito accordo, le eventuali variazioni alla presente convenzione che si rendano opportune o necessarie, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, nonché la decorrenza della relativa operatività, in modo da tenere conto delle esigenze organizzative e dei tempi tecnici necessari.
3. Durante la vigenza della convenzione, anche alla luce dei relativi risultati, potranno essere concordate modifiche e/o integrazioni della convenzione stessa.

4. In ogni caso, resta inteso che l'Agencia potrà, in qualsiasi momento, valutare, sulla base del grave e reiterato mancato raggiungimento da parte della SIAE degli obiettivi prefissati, ovvero in considerazione di eventuali variazioni normative e/ interventi straordinari di natura organizzativa, tali da non consentire lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, la possibilità di interrompere anticipatamente la collaborazione con SIAE, mediante motivata comunicazione scritta antecedente di almeno un anno la data di interruzione.

Art. 18

(Durata della convenzione)

1. La convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, fermo restando quanto previsto dall'art. 12 commi 3 e 4 e dall'art. 17.
2. Le Parti si impegnano, entro sei mesi dalla scadenza, a costituire un tavolo tecnico-operativo congiunto, per la verifica della possibilità e delle condizioni di rinnovo della presente convenzione.

Art. 19

(Oneri tributari)

1. La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ed è composta di n. 19 articoli e da n. 6 allegati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le spese di registrazione e di bollo sono a carico della SIAE. L'imposta di bollo è stata assolta con n. 10 contrassegni sostitutivi dell'importo totale di euro 160,00 (euro centosessanta/00) identificati dai codici 01190737982348, 01190737982359, 01190737982360, 01190737982371, 01190737982382, 01190737982393, 01190737982406, 01190737982417, 01190737982428, 01190737982439.

AGENZIA DELLE ENTRATE
IL DIRETTORE
(Ernesto Maria Ruffini)

SOCIETÀ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI
IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)

Convenzione sottoscritta con firma digitale

ATTIVITÀ DI REPERIMENTO, ACQUISIZIONE E CONTROLLO DEI CORRISPETTIVI

Al fine di garantire all’Agenzia il corretto e completo flusso delle informazioni relative al volume di affari conseguito da ciascun soggetto indicato alle lettere a), b), c) dell’art. 2, la SIAE provvede:

1. alla verifica della corrispondenza tra i dati accertati e i dati registrati sui documenti contabili, ovvero provenienti dalle biglietterie automatizzate, nonché all’accertamento di tutti gli altri proventi come di seguito specificati inerenti l’attività, al fine di pianificare accessi mirati, qualora non venissero comunicati tali dati o non fossero ritenuti congrui in relazione all’attività esercitata;
2. alla raccolta della documentazione contabile afferente ai citati soggetti di imposta e all’acquisizione dei relativi corrispettivi. In particolare, la SIAE, tramite la propria struttura territoriale, acquisisce, effettuati i controlli di cui al precedente punto 1:
 - gli incassi comunicati telematicamente, in via obbligatoria, da parte dei titolari dei sistemi di emissione dei titoli di accesso (corrispettivi versati dagli spettatori/partecipanti e certificati mediante biglietterie automatizzate/misuratori fiscali), oppure comunicati, sempre in via obbligatoria, dai titolari dei sistemi e/o dagli organizzatori mediante supporti cartacei, o magnetici;
 - gli incassi non certificati mediante biglietterie automatizzate/misuratori fiscali, per i quali non vi è un obbligo di comunicazione da parte del soggetto organizzatore (corrispettivi versati dagli spettatori/partecipanti e certificati con biglietti con il contrassegno SIAE, scontrino e ricevute fiscali integrate, ovvero certificati mediante registratori telematici da parte di organizzatori occasionali di attività di spettacolo e intrattenimento);
 - proventi derivanti da prestazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi in relazione allo svolgimento di intrattenimenti, anche se certificati da fatture elettroniche;
 - salvo che certificati da fatture elettroniche, proventi derivanti da prestazioni effettuate nei confronti di soggetti terzi, proventi relativi a prestazioni diverse da quelle spettacolistiche ma conseguiti dalle imprese di spettacolo nell'ambito della loro intera attività, proventi incassati in relazione allo svolgimento di spettacoli da quelle imprese la cui attività prevalente non è quella di organizzare spettacoli/intrattenimenti);
 - tutti i proventi incassati dai soggetti che hanno effettuato opzione per il regime fiscale ex L. 398/91, anche ai fini del controllo del plafond fissato per legge per poter usufruire del predetto regime agevolato;

- per l'esercizio del gioco nelle case da gioco, la base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti;
 - per gli apparecchi da divertimento di cui al punto 2 della tariffa del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel caso in cui l'IVA venga versata nei modi normali, l'incasso lordo complessivo;
 - per gli apparecchi da divertimento di cui al punto 2 della tariffa del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, l'imponibile medio forfettario di cui all'art. 14/bis del D.P.R. in commento, allorché ne venga constatata la irregolare installazione;
 - per le attività alberghiere e recettive in genere, nel cui ambito vengono effettuate prestazioni spettacolistiche nei confronti degli alloggiati senza previsione di corrispettivi specifici, gli incassi lordi delle giornate in cui sono organizzate attività di spettacolo;
 - per le attività alberghiere e recettive in genere, nel cui ambito vengono effettuate prestazioni di intrattenimento nei confronti degli alloggiati senza previsione di corrispettivi specifici, la quota parte degli incassi lordi ascrivibile all'attività di intrattenimento;
 - per le attività di cui al numero 6, prima parte, tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (*"prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata"*), sono presi in considerazione gli incassi lordi delle giornate in cui tali attività sono svolte congiuntamente all'attività principale riferibile all'organizzatore.
3. a mettere a disposizione dell'Agenzia – entro il giorno 10 del mese successivo a quello di acquisizione – i dati accertati e acquisiti da tutti gli uffici territoriali. A tal fine l'Agenzia si avvale dell'applicativo informatico, accessibile tramite web, appositamente realizzato dalla SIAE e condiviso dalla stessa Agenzia. L'applicativo consente ai diversi uffici dell'Agenzia di individuare:
- il volume d'affari complessivamente riferito a tutti i generi manifestazione;
 - il volume d'affari complessivamente riferito a ciascun genere manifestazione;
 - il volume d'affari complessivamente riferito ad ogni soggetto d'imposta;
 - il volume d'affari complessivamente acquisito da una singola unità territoriale SIAE.
- L'applicativo inoltre permette, attraverso specifiche funzioni di interrogazione, di giungere al dettaglio dei singoli documenti d'origine.
- In particolare, sono messe a disposizione dell'Agenzia le seguenti informazioni:
- a) per ciascun soggetto di imposta:
- denominazione;
 - partita IVA o codice fiscale;
 - domicilio fiscale;
 - esercizio opzione regime ex L. 398/91;

- b) per ciascuna manifestazione:
- genere della manifestazione, di cui alla tabella acclusa al presente allegato;
 - dati identificativi del locale o del luogo di attività;
 - importi e natura degli incassi (corrispettivi da titoli di accesso, da abbonamenti, da biglietti SIAE, da scontrini o ricevute integrati ovvero, non certificati da titoli di accesso, da sponsorizzazioni, da prestazioni di mera pubblicità, da cessione dei diritti radio-televisivi, da altre prestazioni classificate in base all'aliquota IVA applicabile);
 - presenze (da titoli di accesso, da abbonamenti, da altre modalità di certificazione).

Le informazioni di cui sopra sono organizzate secondo criteri temporali (per periodo di attività e per periodo contabile) e territoriali (nella gerarchia: regione, provincia e comune, ovvero per Sede Siae, provincia e unità territoriale). Allo scopo di consentire l'implementazione dei propri applicativi, l'Agenzia potrà richiedere alla SIAE la trasmissione degli stessi dati relativi ai corrispettivi in modalità massiva e per specifiche annualità.

§ § § § § §

TABELLA GENERI MANIFESTAZIONE

(secondo le modifiche apportate dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 223774 del 27/6/2019)

Codice	Descrizione attività
01	CINEMA
04	PROIEZIONI IN LOCALI CINEMA DIVERSE DA SPETTACOLO
05	CALCIO (SERIE A/B ED INTERNAZIONALI)
06	CALCIO (SERIE C ED INFERIORI)
07	TELEDIFFUSIONE IN FORMA CODIFICATA NEI LOCALI APERTI AL
08	DIFFUSIONE RADIO/TV CON ACCESSO CONDIZIONATO
10	PUGILATO
11	CICLISMO
12	ATLETICA LEGGERA
13	NUOTO E PALLANUOTO
14	PALLACANESTRO
15	PALLAVOLO
16	RUGBY
17	BASEBALL
18	TENNIS

19	CONCORSI IPPICI
20	SPORT INVERNALI
21	AUTOMOBILISMO
22	MOTOCICLISMO
23	MOTONAUTICA
24	CORSE CAVALLI (INGRESSI)
25	SPORT CON SCOMMESSE (INGRESSI)
26	ALTRI SPORT (INGRESSI)
30	CASINÒ (INGRESSI)
33	CASINÒ (PROVENTI DEL GIOCO)
41	MUSEI
42	EVENTI DIVERSI DA SPETTACOLO O INTRATTENIMENTO
45	TEATRO PROSA
46	TEATRO PROSA DIALETTALE
47	TEATRO REPERTORIO NAPOLETANO
48	TEATRO LIRICO
49	BALLETTO CLASSICO E MODERNO
50	OPERETTA
51	RIVISTE-COMMEDIE MUSICALI
52	CONCERTI CLASSICI
53	CONCERTI MUSICA LEGGERA
54	ARTE VARIA (IVA 10%)
55	BURATTINI-MARIONETTE
56	RECITALS LETTERARI
57	CONCERTI BANDISTICI-CORALI
58	CONCERTI JAZZ
59	CONCERTI DI DANZA
60	BALLO CON MUSICA DAL VIVO
61	BALLO CON MUSICA PREREGISTRATA
64	CONCERTINI CON MUSICA PREREGISTRATA
65	CONCERTINI CON MUSICA DAL VIVO
67	CONCERTI CORALI
68	CONCERTI FOLKLORISTICI
70	FIERE
71	MOSTRE
72	EVENTI DI RILIEVO INTERNAZIONALE CON ALIQUOTA AGEVOLATA
74	ARTE VARIA (IVA 22%)

75	CIRCO
76	SPETTACOLI VIAGGIANTI
77	PARCHI DIVERTIMENTO E ACQUATICI (con prevalenza attività dello spettacolo viaggiante)
78	PARCHI DIVERTIMENTO E ACQUATICI (senza prevalenza attività dello spettacolo viaggiante)
84	BOWLING
85	NOLEGGIO GO-KARTS
90	MANIFESTAZIONI MISTE (all'aperto)
91	MULTIMEDIALITÀ
97	ALTRE ATTIVITÀ DI SPETTACOLO CONGIUNTE CON ALTRE NON DI SPETTACOLO
98	ALTRI SPETTACOLI O INTRATTENIMENTI (in alberghi e villaggi
99	ALBERGHI E VILLAGGI TURISTICI (attività di spettacolo)

ATTIVITÀ DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. La selezione dei soggetti da controllare è svolta in misura prevalente dalla Direzione generale SIAE e dalle sedi territoriali, secondo gli obiettivi annuali strategici e qualitativi definiti dall’Agenzia, sulla base di analisi dei rischi di evasione/elusione specifici delle attività nel settore di competenza. Le selezioni effettuate dai mandatarari seguiranno i criteri definiti dalla Direzione generale SIAE. Al fine di documentare l’attività di vigilanza svolta e consentire agli Uffici finanziari di dare corso alle eventuali operazioni di verifica fiscale, il personale della SIAE, incaricato del controllo, eleva apposito processo verbale.
2. In relazione agli esiti, il verbale assume la veste di:
 - processo verbale di vigilanza, qualora dalla verifica non siano emerse irregolarità;
 - processo verbale di constatazione di violazioni, qualora, al contrario, siano emerse irregolarità. In questo caso deve essere compilato un apposito foglio-notizie aggiuntivo, riservato all’Ufficio dell’Agenzia, nel quale devono essere indicate, analiticamente, le violazioni accertate, le norme violate, il calcolo dei tributi relativi agli importi non documentati, le sanzioni astrattamente applicabili e le norme sanzionatorie.
3. I processi verbali di constatazione di violazioni, elevati nei casi di violazioni tributarie, non costituenti reato, devono essere trasmessi via PEC dalla SIAE, per il tramite delle proprie Sedi, agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, competenti per territorio, entro il mese successivo a quello di redazione dell’atto, salvo termini più ristretti stabiliti da specifiche disposizioni normative. Al riguardo SIAE provvederà:
 - a trasmettere le informazioni necessarie ad implementare la procedura M.U.V. (*Modello Unificato di verifica*) della Agenzia delle Entrate entro il giorno 10 del secondo mese successivo a quello di consegna del verbale al contribuente,
 - a conservare, secondo i medesimi termini indicati all’articolo 8 della presente Convenzione, l’originale degli atti presso le Sedi Regionali della SIAE competenti per territorio. Detti originali verranno trasmessi alla Agenzia delle Entrate su specifiche richieste.
4. I dati dei verbali, sia di vigilanza che di constatazione di violazione, redatti dagli incaricati ispettivi della SIAE, devono essere registrati e messi a disposizione degli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, mensilmente, attraverso un applicativo informatico, accessibile tramite web, appositamente realizzato dalla SIAE e

condiviso dall'Agenzia delle Entrate. L'applicativo deve consentire l'accesso da parte del personale dell'Agenzia individuato dalla Direzione Centrale Audit anche per l'estrazione aggregata dei dati.

L'applicativo consente ai predetti Uffici di verificare:

- il numero complessivo degli accertamenti effettuati dalla SIAE, suddivisi per natura dell'atto (vigilanza o constatazione di violazione) e per tipologia del controllo ;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE per genere manifestazione;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE per soggetto d'imposta;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE in un determinato locale o luogo di spettacolo/intrattenimento;
- gli esiti dei controlli effettuati dalla SIAE in una determinata località.

Consente, inoltre, di verificare l'esito (regolare o non regolare) delle diverse operazioni di controllo, permettendo, poi, attraverso specifiche funzioni di interrogazione, di giungere al dettaglio dei singoli atti.

5. I dati che la SIAE deve fornire, per ciascun verbale, riguardano:

- dati identificativi dell'Ufficio SIAE verbalizzante;
- dati anagrafici e fiscali del soggetto accertato;
- criterio di selezione;
- posizione IVA del soggetto accertato;
- codice attività IVA prevalente del soggetto accertato;
- genere manifestazione;
- tipo di contribuente;
- data/periodo dell'accertamento;
- anno/i d'imposta controllato/i;
- dati identificativi del locale o del luogo dell'accertamento;
- fini impositivi (IsI – IVA);
- numero del processo verbale;
- natura del verbale (constatazione o vigilanza);
- tipologia del controllo;
- modalità di certificazione;
- dettaglio delle operazioni svolte;
- esito della verifica, eventuali irregolarità e norme violate.

Le informazioni sono organizzate secondo i seguenti criteri:

- temporale: periodo dell'attività di controllo;
- territoriale: per regione, provincia e comune o per Sede SIAE, provincia, unità territoriale SIAE.

**CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI INCOMPATIBILITÀ DEL MANDATO ERARIALE
AI FINI DELLA DEROGA AL RAPPORTO PROFESSIONALE ESCLUSIVO**

1. Il collaboratore al quale la SIAE intende affidare l'incarico di vigilanza e controllo presso una circoscrizione territoriale, avente le caratteristiche di cui all'art. 6, comma 3, non deve svolgere attività lavorativa che sia incompatibile con il mandato erariale.
2. Si considera incompatibile qualsiasi attività che generi un conflitto d'interessi tale da pregiudicare la neutralità e l'imparzialità richieste per l'esercizio dei compiti convenzionali.

In particolare, nella valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa svolta dal mandatario, a tutela dei peculiari compiti istituzionali ad esso attribuiti, si deve tener conto dei seguenti criteri:

- a) il lavoro svolto dal mandatario deve essere compatibile con l'attività istituzionale dell'Agenzia e con i compiti affidatigli;
- b) il lavoro svolto dal mandatario non deve interferire o essere direttamente o indirettamente in contrasto con gli interessi dell'Agenzia, né pregiudicarne il decoro.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni esempi di incompatibilità con l'incarico di vigilanza e controllo:

- attività lavorative e/o professionali svolte dal mandatario nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento;
- attività lavorative e/o professionali nell'ambito dello spettacolo e dell'intrattenimento svolte dal coniuge nella circoscrizione di competenza del mandatario;
- partecipazione, sotto qualsiasi forma e veste, da parte del mandatario ad imprese, società e/o associazioni operanti nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento;
- partecipazione, sotto qualsiasi forma e veste, da parte del coniuge ad imprese, società e/o associazioni operanti nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento nell'ambito della circoscrizione di competenza del mandatario;
- attività professionale di organizzazione di spettacoli e/o di intrattenimenti esercitata dagli ascendenti e discendenti in linea retta, nell'ambito della circoscrizione di competenza del mandatario;
- attività di consulenza, assistenza e rappresentanza, a favore di terzi, in questioni di carattere fiscale o tributario o comunque connesse ai compiti assunti dalla SIAE;

- attività fiscali o tributarie proprie o tipiche degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri, dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché attività relative a servizi contabili e di elaborazione dati, di certificazione delle firme elettroniche e di informazione commerciale;
 - attività o prestazioni che possano comunque incidere sull'adempimento corretto e imparziale dei propri compiti.
3. Non è considerata incompatibile l'attività lavorativa derivante esclusivamente dallo svolgimento di compiti istituzionali e/o convenzionali di SIAE resi da un collaboratore incaricato di vigilanza e controllo presso circoscrizioni territoriali diverse da quella originaria, purché ciò risulti preventivamente autorizzato dalla SIAE stessa.
 4. Non è, altresì, da considerarsi incompatibile l'attività lavorativa derivante esclusivamente dallo svolgimento di compiti istituzionali e/o convenzionali di SIAE allorché resa congiuntamente da più collaboratori incaricati di vigilanza e controllo attraverso diverse forme di collaborazione anche societaria, ferma, tuttavia, la preventiva autorizzazione della SIAE.
 5. La richiesta, motivata, di autorizzazione alla nomina dei mandatari, in deroga al rapporto professionale come sopra delineato, deve essere trasmessa all'Agenzia (Direzioni Regionali territorialmente competenti, nonché Direzione Centrale Audit) con indicazione degli elementi determinanti la deroga. Le Direzioni Regionali verificano la sussistenza dei requisiti e provvedono a comunicarne gli esiti alla SIAE, di norma entro 60 giorni dalla richiesta.
 6. Con cadenza semestrale, inoltre, la SIAE provvede a trasmettere all'Agenzia (Direzione Centrale Audit) l'elenco delle circoscrizioni in deroga, specificando:
 - regione di appartenenza;
 - media mensile redditività erariale;
 - conformazione territoriale;
 - numero dei Comuni di competenza della circoscrizione;
 - carico lavoro (numero documenti acquisiti);
 - numero dei luoghi di spettacolo;
 - presenza di uffici pubblici di particolare rilevanza;
 - nome del titolare della circoscrizione;
 - codice fiscale/partita IVA;
 - altra attività lavorativa svolta.
 7. Qualora venissero meno gli elementi determinanti o le condizioni previste per la concessione in deroga, la SIAE è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate (Direzioni Regionali interessate, per le mandatarie rientranti nelle loro competenze territoriali, nonché alla Direzione Centrale Audit).

CORSI DI FORMAZIONE E RILASCIO TESSERE ERARIALI

1. Corsi di formazione di base – rilascio tessere erariali

- a. La tessera personale di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 4 (tessera erariale) è rilasciata a seguito della frequentazione di appositi corsi di formazione di base, richiesti dalla SIAE in relazione alle proprie esigenze organizzative e di presidio del territorio. Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi nonché i compensi per gli incarichi di docenza al personale dell'Agenzia delle Entrate sono integralmente a carico della SIAE. Il compenso orario per l'attività di docenza è pari ad euro 110,00 al lordo delle ritenute.
- b. La programmazione e l'organizzazione dei corsi di formazione di base agli incaricati ispettivi, richiesti dalla SIAE per il rilascio delle tessere erariali, sono definite d'intesa tra le Sedi territoriali della SIAE e le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate competenti, ferma restando la funzione di coordinamento e di indirizzo delle rispettive funzioni centrali (Divisione Contribuenti dell'Agenzia e Direzioni dei Servizi in Convenzione e del Coordinamento Territoriale della SIAE).
- c. L'attività di formazione del personale SIAE, erogata da docenti dell'Agenzia, sulla base di programmi preventivamente approvati dalla Divisione Contribuenti, deve fornire i principi normativi e di prassi sui quali si fonda, da un lato, l'imposta sugli intrattenimenti e l'IVA "spettacolo" e, dall'altro, le attività di accesso, ispezione, verifica e la verbalizzazione delle irregolarità constatate, nonché la gestione delle biglietterie automatizzate.
- d. Al termine del corso di formazione di base, le Sedi SIAE, territorialmente competenti, provvedono ad inviare alla Direzione Generale della SIAE l'elenco dei partecipanti che hanno conseguito l'attestato di frequenza, rilasciato dalla Direzione Regionale dell'Agenzia organizzatrice del corso.
- e. Ricevuto l'elenco, la Direzione Generale provvede alla stampa delle tessere di riconoscimento, tramite un applicativo informatico, appositamente realizzato.

Oltre alla fotografia dell'intestatario, la tessera deve contenere le seguenti informazioni:

- dati anagrafici dell'interessato;
- data di rilascio;
- numero della tessera;
- i riferimenti di legge relativi alla legittimazione ai controlli;
- la circoscrizione (Sede, Filiale e Mandataria) per cui è valida. Per il personale ispettivo della Direzione Generale, si indica, quale ambito di competenza, tutto il territorio nazionale.

Le tessere devono essere firmate dal legale rappresentante della SIAE e munite di un bollino anticontraffazione.

- f. Dell'avvenuto rilascio, deve essere data, entro 5 giorni, comunicazione, anche via e-mail, alle Direzioni Regionali territorialmente competenti, con attestazione, per ciascun soggetto intestatario, della sussistenza dei requisiti previsti.
- g. La SIAE è tenuta a comunicare, via e-mail, semestralmente, alla Direzione Centrale Audit, l'elenco aggiornato di tutti gli incaricati ispettivi, con evidenziazione delle nuove tessere erariali rilasciate nel periodo.
Le informazioni contenute nei predetti elenchi devono riguardare:
 - numero della tessera erariale;
 - data di rilascio;
 - dati anagrafici dell'incaricato ispettivo;
 - codice fiscale e, nel caso di mandatario, anche la partita IVA;
 - rapporto con la SIAE (dipendente o mandatario);
 - ufficio SIAE di appartenenza;
 - tipologia del rapporto professionale del mandatario (esclusiva/deroga).
- h. La SIAE è tenuta, inoltre, a trasmettere, via e-mail, sempre con cadenza semestrale, all'Agenzia (Direzione Centrale Audit), l'elenco completo degli uffici territoriali precisando:
 - regione;
 - denominazione della circoscrizione;
 - indirizzo dell'ufficio;
 - provincia;
 - titolare dell'ufficio;
 - tipologia dell'ufficio (punto di ruolo ovvero mandataria).
- i. Per quanto concerne i mandatarî riconosciuti in deroga, il predetto elenco dovrà contenere le informazioni di cui al precedente allegato C, punto 6.
- j. La SIAE, è tenuta, altresì, semestralmente a comunicare, anche via e-mail, le variazioni intervenute sulle circoscrizioni territoriali (soppressioni, nuove istituzioni, cambi di titolarità, ecc.).

2. Corsi specialistici – attività congiunta Agenzia delle Entrate/SIAE

Al fine di assicurare un funzionale interscambio informativo e per incrementare e sviluppare le attività di controllo congiunto Agenzia delle Entrate/SIAE, le Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, d'accordo con le Sedi SIAE territorialmente competenti, possono, dandone preventiva comunicazione alla Divisione Contribuenti e alla Direzione Generale della SIAE, organizzare corsi specialistici per gli incaricati SIAE, già in possesso di tessera erariale, consistenti in corsi di aggiornamento e perfezionamento su tematiche e fattispecie più rilevanti. L'organizzazione di corsi specialistici è in ogni caso obbligatoria con cadenza

triennale dalla data di stipula della presente Convenzione, privilegiando modalità di effettuazione a distanza e telematiche.

Gli oneri relativi all'organizzazione dei corsi nonché i compensi per gli incarichi di docenza al personale dell'Agenzia sono integralmente a carico della SIAE. Il compenso orario per le attività di docenza è pari ad euro 110,00 al lordo delle ritenute.

Le Direzioni Regionali e le Sedi SIAE possono, altresì, concordare attività di verifica a contribuenti, preventivamente selezionati, al fine di sviluppare, al meglio, le sinergie tra i due Enti nella lotta all'evasione.

**ATTIVITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA E DI CONTROLLO INERENTE ALLE BIGLIETTERIE
AUTOMATIZZATE, AGLI APPARECCHI MISURATORI FISCALI E AI REGISTRATORI TELEMATICI**

La SIAE cura, per conto dell’Agenzia, a livello nazionale, il settore dei sistemi automatizzati di emissione dei titoli di accesso di cui alla legge n. 60 del 26 febbraio 1999, provvedendo in particolare:

- a) alla partecipazione alla Commissione, istituita presso l’Agenzia delle Entrate, per l’approvazione dei modelli misuratori fiscali-biglietterie automatizzate, ai sensi del D.M. 23 marzo 1983 e successive modificazioni e integrazioni e del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 22 ottobre 2002 e, inoltre, dei registratori telematici, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 28 ottobre 2016 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) agli adempimenti operativi, successivi all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, connessi alla richiesta, da parte del titolare di sistema, di consegna delle carte di attivazione e alla loro restituzione;
- c) alla ricezione e gestione dei messaggi, firmati digitalmente, provenienti dalle apparecchiature di biglietteria automatizzata;
- d) alla verifica della congruità dei dati trasmessi dalle suddette apparecchiature;
- e) alla verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature, procedendo ai controlli e a tutte le rilevazioni utili per il riscontro della corretta osservanza alla normativa vigente;
- f) ad attività complementari;
- g) alla rendicontazione all’Agenzia delle Entrate.

Nel dettaglio:

a) Partecipazione alla Commissione per l’approvazione degli apparecchi misuratori fiscali

- k. La SIAE, in qualità di membro della Commissione, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 22 ottobre 2002, è tenuta, anche attraverso i suoi tecnici, ad effettuare prove tecnico-funzionali sulle apparecchiature che i produttori intendono commercializzare. Dei risultati di tali controlli vengono redatte apposite relazioni che vanno ad integrare il parere della Commissione, ai fini del riconoscimento di idoneità o dell’approvazione di tali apparecchiature da parte dell’Agenzia delle Entrate. Tali verifiche possono essere effettuate sia

presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate sia, su suo incarico, presso i luoghi di ubicazione dei sistemi.

b) Adempimenti operativi, successivi all’autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate

- l. La SIAE- tramite i suoi Uffici territoriali competenti in relazione al luogo di ubicazione dell’unità centrale del sistema -, all’atto della presentazione della richiesta di consegna carte di attivazione (c.d. smart-card) da parte del soggetto legittimato, deve verificarne l’identità e registrare, in qualità di R.A. (registration authority) nella procedura informatica, appositamente realizzata dalla SIAE, le seguenti informazioni:
 - dati anagrafici del titolare del sistema;
 - ubicazione del sistema;
 - intestatario della smart-card;
 - indirizzo di posta elettronica esclusivo ed univoco per sistema;
 - modalità di emissione e/o stampa del titolo di accesso;
 - modalità scelta per la trasmissione dei riepiloghi giornalieri e mensili.
- m. La SIAE - tramite i Servizi in Convenzione della Direzione Generale -, ricevuta comunicazione del provvedimento autorizzativo da parte dell’Agenzia, Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione, al rilascio della carta di attivazione, provvede, ad associare gli estremi del provvedimento alla corrispondente richiesta di consegna carte, inserita, come sopra descritto, nella procedura informatica, dall’Ufficio SIAE.
- n. La SIAE provvede, quindi, alla personalizzazione delle smart-card, di proprietà dell’Agenzia, elaborando le informazioni registrate ed instaurando il collegamento con la Certification Authority – Infocert-, per l’emissione del certificato, con validità di 36 mesi.
- o. La SIAE garantisce al Certificatore, in qualità di RAO (Registration Authority Officer), la correttezza del contenuto delle informazioni registrate e fornite. E’ tenuta, inoltre, a proteggere e conservare, al fine di garantire la massima sicurezza possibile, nell’interesse dell’Agenzia delle Entrate, le proprie chiavi private e il codice di attivazione (Passphrase) utilizzato per l’abilitazione alle funzionalità del dispositivo di firma.
- p. Il certificato emesso, viene, poi, inviato da Infocert alla SIAE, tramite un canale informatico sicuro, per il suo inserimento nella smart-card, che viene, quindi, inizializzata e personalizzata da SIAE.
- q. La SIAE verifica, attraverso l’applicativo informatico appositamente realizzato, che la smart-card inizializzata consenta:
 - la lettura delle informazioni utente (n. carta, n. sistema, dati del richiedente, codice fiscale, ubicazione del sistema, codice fiscale o partita IVA della società);

- la lettura dei contatori (contatore movimenti titoli emessi, contatore incassi);
 - la lettura del certificato Utente (indirizzo e-mail certificato);
 - la lettura del certificato SIAE (e-mail del server SIAE);
 - la lettura del certificato CA (Certification Authority).
- r. Le smart-card, così personalizzate, vengono trasmesse in plico sigillato, insieme con il PIN, PUK e Password per le comunicazioni vocali, all'Ufficio Siae competente, registrando l'invio nella procedura informatica.
- s. L'Ufficio territoriale SIAE provvede alla consegna delle carte, che deve essere sempre effettuata presso il luogo di ubicazione del sistema e in presenza del richiedente. La procedura deve essere, sempre, formalizzata con la redazione di un processo verbale, nel quale riportare tutte le operazioni effettuate per la verifica di funzionalità del sistema.
- t. I dati relativi al sistema e alle carte devono, quindi, essere riportati sul libretto fiscale – prodotto dalla SIAE e il cui modello è disponibile sul proprio sito internet – che, consegnato contestualmente alla prima carta, dovrà sempre accompagnare il sistema.
- u. La SIAE registra nella procedura informatica l'avvenuta consegna delle carte di attivazione.
- v. La SIAE conserva, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la restituzione, le smart card riprese in consegna, perché scadute, ovvero nel caso di cessione di attività del titolare, ovvero di cessione a terzi dell'apparecchiatura biglietteria automatizzata, ovvero nel caso di ritiro su disposizione dell'Agenzia delle Entrate.
- w. La SIAE, scaduti i termini di conservazione, procede alla distruzione delle smart-card, previa autorizzazione dell'Agenzia, Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione.

c) Ricezione e gestione dei messaggi, firmati digitalmente provenienti dalle apparecchiature di biglietteria automatizzata.

- x. La SIAE, provvede, attraverso l'applicativo informatico, a verificare la validità del messaggio e-mail di trasmissione dati da parte dei sistemi di biglietteria automatizzata.

In particolare, verifica che il messaggio:

- provenga da un mittente che abbia la qualifica di titolare e sia in possesso di una carta di attivazione;
- che sia firmato mediante la carta di attivazione;
- che risulti, come indirizzo e-mail del mittente, quello presente nel certificato pubblico a bordo della carta di attivazione.

Per i messaggi non rispondenti a tali criteri di validità non può essere prodotta dal sistema SIAE una e-mail di risposta.

- y. Nel caso in cui i messaggi rispondano alle condizioni sopra descritte, la SIAE deve, poi, verificare il rispetto del formato di registrazione e delle codifiche previste dagli allegati tecnici dei provvedimenti attuativi dell’Agenzia delle Entrate.
- z. Il risultato di tale controllo deve essere comunicato dal sistema SIAE alla casella di posta del mittente; in caso di esito negativo deve essere evidenziata anche la tipologia dell’errore riscontrato.

d) Verifica della congruità dei dati trasmessi dai titolari di sistema

- aa. Ricevuti ed acquisiti, i riepiloghi telematici- giornalieri e mensili - provenienti dalle biglietterie automatizzate, la SIAE provvede a verificare:
 - la correttezza temporale degli invii;
 - l’eventuale mancato inoltro dei riepiloghi telematici giornalieri e mensili;
 - la completezza dei dati ricevuti riferiti ai singoli eventi, confrontando i riepiloghi giornalieri con quelli mensili di riferimento;
 - la corrispondenza tra i dati trasmessi con gli elementi reperiti e acquisiti dalla SIAE in fase di accertamento.
- bb. La SIAE, in caso di mancata corrispondenza tra i dati trasmessi e gli elementi reperiti e acquisiti dalla SIAE in fase di accertamento, effettua la correzione del riepilogo. Ai fini della corretta liquidazione dei tributi a carico del soggetto, SIAE è tenuta alla tempestiva comunicazione delle correzioni effettuate al soggetto passivo.
- cc. La SIAE, per l’espletamento delle attività di cui ai punti a, b, c, si impegna a garantire che il sistema risponda ai massimi livelli di qualità e sicurezza, considerata la delicatezza e l’importanza fiscale dei dati trasmessi dalle biglietterie automatizzate.

e) Verifica del regolare funzionamento delle apparecchiature e riscontro della corretta osservanza alla normativa vigente.

- dd. La SIAE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, D.M. 13 luglio 2000, è tenuta a verificare i sistemi di biglietteria automatizzata al fine di valutare se le apparecchiature installate siano conformi al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate.
- ee. I controlli devono essere effettuati dagli incaricati ispettivi SIAE presso i luoghi di installazione dei sistemi e formalizzati con processo verbale.
- ff. Le verifiche devono riguardare:
 - l’identità di architettura hardware e software dell’apparecchiatura installata, rispetto a quella già dichiarata idonea dall’Agenzia delle Entrate;
 - il regolare funzionamento dell’apparecchiatura rispetto alle previsioni normative e regolamentari, con particolare riferimento alle disposizioni del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 27 giugno 2019;

- il corretto utilizzo dell'apparecchiatura da parte del titolare.
- gg. I verbali relativi alle verifiche, così effettuate, devono essere trasmessi, con parere, alla Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione dell'Agenzia per le opportune valutazioni e, in caso di esito negativo dei controlli, per l'adozione di provvedimenti, ai sensi del punto 17 del Provvedimento 22 ottobre 2002.
- hh. La SIAE provvede ad effettuare le verifiche di conformità o di propria iniziativa, sulla base delle risultanze dei controlli di merito effettuati, o su richiesta dell'Agenzia.

f) Attività complementari

La SIAE, su richiesta dell'Agenzia, è chiamata ad assicurare:

- ii. la collaborazione in merito all'analisi tecnico/informatica, prevista per la procedura di bando europea per la fornitura delle nuove smart-card. In particolare la SIAE, tramite i suoi tecnici, collabora all'analisi e ai test di compatibilità sulle smart card fornite dalla ditta, incaricata dall'Agenzia, per la loro produzione;
- jj. il supporto e l'assistenza ai produttori di sistema che devono sottoporre le apparecchiature all'approvazione della Commissione o intendono apportare modifiche ai sistemi già operanti;
- kk. l'help desk nei confronti dei titolari di sistema, per fornire loro le informazioni relative alle anomalie riscontrate nella ricezione dei riepiloghi, al fine di apportare gli opportuni correttivi.

g) Rendicontazione

La SIAE provvede, con cadenza settimanale, a trasmettere, via e-mail, all'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Tecnologie e Innovazione – i rendiconti relativi a:

- ll. Sistemi di biglietteria automatizzata attivi con le seguenti informazioni riferiti a ciascun sistema:
 - dati anagrafici del titolare;
 - ubicazione del sistema;
 - denominazione del produttore;
 - modello e versione del sistema;
 - estremi del provvedimento autorizzativo al rilascio della carta di attivazione;
 - data di attivazione del sistema;
 - data e esito della verifica di conformità;
 - estremi dell'invio del verbale all'Agenzia delle Entrate.
- mm. Sistemi di biglietteria automatizzata, non più attivi con l'indicazione per ciascun sistema, della data di disattivazione, oltre le informazioni di cui al punto precedente, anche la data di disattivazione del sistema.

- nn. Stato delle carte di attivazione, con i seguenti dati:
- numero carte attive;
 - numero carte annullate;
 - numero certificati cancellati;
 - numero certificati revocati;
 - numero certificati sospesi;
 - numero carte in consegna;
 - numero carte restituite;
 - numero richieste di consegna carte;
 - numero carte scadute.
- oo. Sistemi, suddivisi per Sede SIAE e unità territoriale SIAE competente, che non hanno inviato, nel periodo considerato, almeno un riepilogo mensile.
- pp. Sistemi, suddivisi per Sede SIAE e unità territoriale competente, che non hanno inviato, nel periodo considerato, i riepiloghi giornalieri, ma che hanno trasmesso i riepiloghi mensili relativi allo stesso periodo.

**CRITERI PER IL CALCOLO E MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
RICONOSCIUTI ALLA SIAE PER LE ATTIVITÀ PREVISTE IN CONVENZIONE.**

Il compenso di cui all'art. 12, è calcolato e corrisposto sulla base dei seguenti criteri.

- 1) Per le attività complessive svolte dalla SIAE, indicate agli art. 2 e 3, è riconosciuto, un compenso base fisso di euro 24.500.000,00 più IVA, che viene corrisposto mediante erogazione di quattro quote trimestrali di pari importo (euro 6.125.000,00 più IVA), entro i mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre, di ciascun anno.

- 2) Un importo massimo di euro 3.000.000,00 più IVA, quale quota incentivante da corrispondere al raggiungimento dei seguenti obiettivi e secondo i seguenti criteri:
 - euro 450.000,00 più IVA, laddove dall'attività di verbalizzazione di constatazione di violazioni siano emersi omessi versamenti IVA e ISI e maggiore IVA e ISI costatata di importo maggiore di 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro;
 - ulteriori euro 600.000,00 più IVA, laddove dall'attività di verbalizzazione di constatazione di violazioni siano emersi omessi versamenti IVA e ISI e maggiore IVA e ISI costatata di importo fino a 25 milioni di euro;
 - ulteriori euro 900.000,00 più IVA, laddove dall'attività di verbalizzazione di constatazione di violazioni siano emersi omessi versamenti IVA e ISI e maggiore IVA e ISI costatata di importo fino a 32 milioni di euro;
 - ulteriori euro 1.050.000,00 più IVA, laddove dall'attività di verbalizzazione di constatazione di violazioni siano emersi omessi versamenti IVA e ISI e maggiore IVA e ISI costatata di importo oltre 32 milioni di euro.

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi contribuiscono alla base di calcolo anche:

- a. gli importi per omessi versamenti IVA e/o maggiore IVA constatata allorché, in loro dipendenza, sia prevista dall'ordinamento la sanzione penale;
- b. gli importi per omessi versamenti IVA e ISI e maggiore IVA e ISI costatata nei casi in cui il contribuente regolarizzi le pendenze emerse durante la verifica operata da SIAE attraverso l'istituto del ravvedimento operoso;
- c. il 50% degli importi per omessi versamenti IVA e ISI e maggiore IVA e ISI costatata per verifiche che, condotte e contestate al contribuente da altri soggetti abilitati, abbiano visto un documentato coinvolgimento della SIAE nell'azione di controllo;

- d. gli importi dei crediti d'imposta riconosciuti agli esercenti cinematografici, correlati al tipo di programmazione/sala, constatati come non spettanti.

Salvo che non vengano accertate ulteriori differenti irregolarità, i processi verbali relativi alle casistiche su indicate, ad eccezione di quelle di cui alla lettera d., non dovranno essere rendicontati in MUV.

- 3) Un importo massimo di euro 1.000.000,00 più IVA, a titolo di premio di conformità, laddove, dalla relazione di cui al punto successivo la Direzione Centrale Audit valuti positivamente, nell'ottica di migliorare la proficuità, l'accuratezza e completezza dei controlli svolti dalle strutture periferiche, l'attività della SIAE sotto il profilo della:

- a) coerenza generale della programmazione ed esecuzione dei controlli rispetto: al territorio di competenza, alla distribuzione nei vari periodi dell'anno degli eventi di spettacolo/intrattenimento;
- b) efficacia di segnalazioni qualificate provenienti dalla Direzione Generale della SIAE e/o dalle unità operative SIAE, derivanti anche dall'attività di controllo contestuale svolta, in relazione anche a fattispecie che pur non avendo evidenziato irregolarità possono comunque rappresentare una utile fonte di innesco per sviluppare, da parte dell'Agenzia, controlli articolati e approfonditi;
- c) congruità dei controlli effettuati rispetto agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, della convenzione;
- d) incisività delle verifiche documentali effettuate, incentrate sulla contestazione di violazioni sostanziali sia in riferimento alle attività di cui all'art. 2 della presente convenzione, sia in riferimento alla gestione delle biglietterie automatizzate e dei misuratori fiscali utilizzati nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento; l'incisività è valutata sulla base dei seguenti criteri applicati su scala nazionale: - per i soggetti in regime ordinario IVA: constatazioni di rilievi relativi alla maggior imposta IVA/ISI e ai relativi ravvedimenti operosi superiori a 3.000 euro, pari ad almeno il 5% delle constatazioni in verifiche documentali (escluse quelle di conformità ai misuratori) relative a tale categoria di soggetti; - per i soggetti diversi da quelli in regime IVA ordinario (compresi quindi i soggetti in regime 398): constatazioni di omessi versamenti IVA/ISI, di maggiore imposta IVA/ISI e ai relativi ravvedimenti operosi superiori a euro 15.000, pari ad almeno il 20% delle constatazioni in verifiche documentali (escluse quelle di conformità ai misuratori) relative a tale categoria di soggetti;

La valutazione si articola su tre livelli:

- adeguato, cui corrisponde un premio di conformità di euro 500.000,00 più IVA;

- più che adeguato, cui corrisponde un premio di conformità di euro 750.000,00 più IVA;
 - eccellente, cui corrisponde un premio di conformità di euro 1.000.000,00 più IVA.
- 4) Ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi, la SIAE invia, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di competenza, una relazione esplicativa con i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre di ciascun esercizio, nonché una circostanziata proposta di valutazione, che tiene conto anche di variabili di contesto e di eventuali particolarità registrate nell'anno di competenza, del livello di conformità dell'attività svolta rispetto a quanto previsto dal punto 3. Sulla base delle verifiche effettuate, la Direzione Centrale Audit conferma o modifica la proposta. La modifica della proposta di valutazione è comunicata alla SIAE che, nei successivi 30 giorni, può formulare ulteriori osservazioni e precisazioni ritenute meritevoli di approfondimento. La Direzione Centrale Audit, valutate le osservazioni della SIAE, entro 30 giorni conclude il riesame confermando o modificando la prima valutazione. La valutazione formulata dalla Direzione Centrale Audit a seguito del riesame assume carattere definitivo tra le parti ai fini della remunerazione e le eventuali quote incentivanti e premiali sono corrisposte entro il mese di dicembre dell'anno successivo a quello di competenza.
- 5) Per l'anno 2020, tenuto conto degli impatti derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 sul settore spettacolo e intrattenimenti che hanno imposto una rimodulazione e riorganizzazione dei processi operativi, e della previsione di cui all'art. 12, comma 3 in tema di remunerazione, la SIAE trasmette comunque la relazione di cui al punto 4 al fine di rappresentare le attività svolte e i relativi esiti.
- 6) L'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse deve essere effettuata esclusivamente in formato elettronico. Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle Entrate – Via Giorgione n.106, 00147 Roma e saranno trasmesse tramite il Sistema di Interscambio. Ai fini della trasmissione delle fatture il codice IPA è age ed il codice univoco ufficio è 20HKJB.



Dettagli Controllo



AGEDC001_335579_2020_3103.pdf.p7m (420010 bytes)



data e ora impostata per la verifica : 22-10-2020 17:32:38 UTC



superata Completamente



Dettaglio firmatari (Firmatari 2 - Controfirmatari 0)



Firmatario 1 BLANDINI GAETANO

- OK La firma e' conforme alla deliberazione CNIPA 45/2009
- OK Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- OK Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.11
- OK Certificato credibile
- OK Certificato Valido fino al 06-11-2020 23:59:59 UTC
- OK Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - (0.4.0.1862.1.5):[[https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf, en], [https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf, it]]
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation
- Data e ora di firma : 21-10-2020 10:34:33 UTC



Firmatario 2 ERNESTO MARIA RUFFINI

- OK La firma e' conforme alla regulation (EU) No 910/2014
- OK Digest Algorithm: 2.16.840.1.101.3.4.2.1
- OK Encryption Algorithm: 1.2.840.113549.1.1.1
- OK Certificato credibile
- OK Certificato Valido fino al 03-02-2023 12:52:13 UTC
- OK Certificato non revocato
- QCStatement
 - Dispositivo sicuro
 - (0.4.0.1862.1.5):[[https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-it.pdf, it], [https://www.actalis.it/repository/actalis-qualif-pds-en.pdf, en]]
 - Periodo conservazione informazioni 20
 - Certificato qualificato
- nonRepudiation



Data e ora di firma : 22-10-2020 17:32:38 UTC